SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

02A03594

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. **63.**

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis.* Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme.».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

Art. 2.

Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico

1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Razionalizzazione dei termini di versamento).* — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non

coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.».

Art. 3.

Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto del cinque per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8% del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari ad un anno nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta «anatomico-terapeutico-chimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale — se presente — deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore all'80% di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

Art. 4.

Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5.

Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal suc-

cessivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

Art. 6.

Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera *a)* è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere *a)* e *b)*, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 7.

Patrimonio dello Stato S.p.a.

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimonio dello Stato S.p.a.».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, alla società di cui all'articolo 8, a società da queste controllate, ovvero ad altre società di cui il Ministero comunque detenga, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.

Art. 8.

Società per il finanziamento delle infrastrutture

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.»; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie a Milano e Napoli. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari:

a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche;

b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui al comma 10, dell'articolo 7. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le

caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con i decreti di cui al primo periodo del comma 4 è stabilito il rapporto massimo tra le passività a breve termine e quelle a medio e lungo termine della società.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

Art. 9.

Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella *A* del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni

ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola e della Maratona di Roma - 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola e della Maratona di Roma-2002, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola e della Maratona di Roma, manifestazione 2002, con inizio il 18 marzo 2002, avrà termine il 5 maggio 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti quindici serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 1° maggio 2002.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 3 maggio 2002.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 5 maggio 2002 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 maggio 2002 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del «Gran premio di Agnano», con la vettura vincitrice del «Gran premio di F.1 di San Marino-Imola» e con l'atleta vincitore della «Maratona di Roma».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran premio di Agnano», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Gran premio di F.1 di San Marino-Imola» ed il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della «Maratona di Roma».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 155

02A04242

DECRETO 22 marzo 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo

del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio e 13 marzo 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04165

DECRETO 22 marzo 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, 24 gennaio e 21 febbraio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.1.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04166

DECRETO 25 marzo 2002.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Partitissima».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Partitissima» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 5 aprile 2002 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Partitissima».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto ed immagini ispirate al gioco del calcio. Nella parte centrale del biglietto è presente un rettangolo delimitato, in alto, dalle scritte «La tua squadra» e «Squadra avversaria». Al centro di detto rettangolo sono raffigurati sei palloni, ricoperti di speciale vernice asportabile, che celano il punteggio realizzato dalle due squadre in tre ipotetiche partite; per ognuna delle tre partite è presente un'area, ricoperta anch'essa da vernice asportabile, contraddistinta dalla scritta «premio» che cela l'importo vinto nel caso che «La tua squadra» abbia realizzato più gol di quella avversaria. Al centro del biglietto, nella parte inferiore, è inoltre stampata altra area, che raffigura un pallone, ricoperta di vernice asportabile, delimitata dalla scritta «Supergol». Nella parte inferiore del lato sinistro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sotto la numerazione sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte inferiore destra del biglietto sono indicate le norme regolamentari del gioco.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di 1,50 euro.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area delle tre partite. Se in una delle partite «La tua squadra» ha segnato più gol della «Squadra avversaria» si vince il premio corrispondente. Successivamente si deve grattare il pallone nell'area di gioco «Supergol» e scoprire un numero, quindi sommare tutti i gol realizzati dalle due squadre in tutte e tre le partite. Se la somma totale corrisponde al numero trovato sotto il pallone nell'area «Supergol» si vince il premio corrispondente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a 25.860.000,00 euro suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1ª categoria: n. 4 premi di € 250.000,00;

2ª categoria: n. 4 premi di € 25.000,00;

3ª categoria: n. 160 premi di € 5.000,00;

4ª categoria: n. 760 premi di € 1.000,00;

5ª categoria: n. 80.000 premi di € 50,00;

6ª categoria: n. 160.000 premi di € 25,00;

7ª categoria: n. 1.120.000 premi di € 5,00;

8ª categoria: n. 6.400.000 premi di € 1,50.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Aamministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Per i premi di 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 156

02A04243

DECRETO 5 aprile 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni relativi all'emissione del 28 marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 2002 che ha disposto per il 28 marzo 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centoottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dell'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 98,223.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammontare a € 124.405.986,38 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 30 settembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 97,730.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: CANNATA

02A04282

DECRETO 5 aprile 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni relativo all'emissione del 28 marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 2002 che ha disposto per il 28 marzo 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dell'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 marzo 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentosessantasette giorni è risultato pari a 97,341.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammontare a € 53.184.092,48 per i titoli a duecentosessantasette giorni con scadenza 20 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentosessantasette giorni è risultato pari a 96,645.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: CANNATA

02A04283

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Balut Cornelio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Balut Cornelio ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale «Gh. Marinescu» di Bucarest (Romania) dal sig. Balut Cornelio, nato a Sighiosara - Mures (Romania) il giorno 9 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Balut Cornelio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03873

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cristea Mihaela Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristea Mihaela Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Cristea Mihaela Georgeta nata a Bucarest (Romania) il giorno 28 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cristea Mihaela Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03874

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ticu Bacanu Dorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ticu Bacanu Dorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1996, presso la Scuola postliceale «V. Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ticu Bacanu Dorina nata a Urziceni - Ialomita (Romania) il giorno 27 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ticu Bacanu Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03875

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stanciu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanciu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Stanciu Daniela nata a Pirscov - Buzau (Romania) il giorno 19 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stanciu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03876

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lupu Paun Voicu Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lupu Paun Voicu Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist, conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale «V. Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lupu Paun Voicu Iuliana nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 marzo 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lupu Paun Voicu Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03877

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Guinea Tatiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guinea Tatiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Guinea Tatiana nata a Turnu - Magurule (Romania) il giorno 10 agosto 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Guinea Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03878

DECRETO 2 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihaila Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihaila Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mihaila Florentina nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihaila Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03879

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Malasanciuc Ivancescu Steluta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Malasanciuc Ivancescu Steluta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Malasanciuc Ivancescu Steluta nata a Bordusani (Romania) il giorno 27 marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Malasanciuc Ivancescu Steluta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03885

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Poghirc Valeria Denisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poghirc Valeria Denisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Poghirc Valeria Denisa nata a Birlad (Romania) il giorno 8 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poghirc Valeria Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03887

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Gassoumi Fathi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gassoumi Fathi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Gassoumi Fathi, nato a Sbeitle (Tunisia) il giorno 15 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig. Gassoumi Fathi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03880

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Nouira Hamdi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nouira Hamdi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Nouira Hamdi, nato a Teboulba (Tunisia) il giorno 1° ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nouira Hamdi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03881

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Elamed Imed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Elamed Imed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Elamed Imed, nato a Moknine (Tunisia) il giorno 10 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Elamed Imed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03882

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Jerbi Lassaad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jerbi Lassaad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Jerbi Lassaad, nato a Jerba (Tunisia) il giorno 4 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jerbi Lassaad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03883

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bchini Hounaida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bchini Hounaida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Bchini Hounaida, nata a Tabarka (Tunisia) il giorno 4 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bchini Hounaida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03884

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Toscanelli De Oliveira Isabel, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgião dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra Toscanelli De Oliveira Isabel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgião dentista rilasciato in data 18 gennaio 1989 dall'Universidade São Francisco di San Paolo (Brasile) alla sig.ra Toscanelli De Oliveira Isabel, cittadina italiana, nata a San Jose Dos Campos (Brasile) il 20 dicembre 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Toscanelli De Oliveira Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03952

DECRETO 15 marzo 2002

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Datscan».

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Datscan» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/135/MBq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro 10 ml contenente 5 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Nycomed Amersham PLC.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 febbraio 2001, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Datscan»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 febbraio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestiene delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Datscan» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale DATSCAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

74 Mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro 10 ml contenente 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 034959027/E (in base 10), 11BVPM (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Datscan» è classificata come segue:

74 Mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro 10 ml contenente 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 034959027/E (in base 10) 11BVPM (in base 32);

Classe: «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 marzo 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A04120

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laciak Janina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Laciak Janina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo medico di Myslenice (Polonia) dalla sig.ra Laciak Janina nata a Bochnia (Polonia) il giorno 12 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Laciak Janina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03869

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Woszuk Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Woszuk Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso il Liceo medico di Tomaszów Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Woszuk Malgorzata nata a Zawodzie (Polonia) il giorno 2 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Woszuk Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03870

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cobian Gonzales Dora Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cobian Gonzales Dora Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Cobian Gonzales Dora Elizabeth nata a La Libertad (Perù) il giorno 17 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cobian Gonzales Dora Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03871

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burghelea Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burghelea Catalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Burghelea Catalina nata a Vaslui (Romania) il giorno 12 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burghelea Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03872

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.M. Cooperativa ortofrutticola Maserà società cooperativa agricola a r.l.», in Maserà di Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria come da verbale in data 16 luglio 2001, effettuata, nei confronti della società cooperativa «C.O.M. Cooperativa ortofrutticola Maserà società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Maserà di Padova (Padova), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.O.M. Cooperativa ortofrutticola Maserà società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Maserà di Padova (Padova), codice fiscale n. 00212670285, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Dante Schiffino, con studio in Belluno via Mur di Cadola n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A04161

DECRETO 29 marzo 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cantina sociale cooperativa Feronia società cooperativa a r.l.», in Capena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 18 ottobre 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cantina sociale cooperativa Feronia società cooperativa a r.l.», con sede in Capena (Roma), (codice fiscale n. 00450340583), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Luisa Danieli, nata a Roma il 15 novembre 1951, residente in Roma, via Adalberto n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A04162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2002.

Rideterminazione del tariffario delle operazioni di facchinaggio in vigore nella provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995, ine-

rente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995, e riunitosi nelle date 4 dicembre 2001 e 13 febbraio 2002;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 22 dicembre 1999;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2003, in base alle rilevazioni dei necessari elementi da effettuarsi nell'ultimo quadrimestre 2002;

Considerati gli indicatori economici quali: 1) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2002, come rilevato dal documento di programmazione economica e finanziaria pari all'1,7%; 2) l'incremento dei costi per oneri contributivi stimato nell'1,7%; 3) l'incidenza degli oneri IRAP stimati nell'1,3%;

Decreta:

1. Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate, per l'anno 2002, con decorrenza dalla data del presente decreto, del 4,7% come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

2. Le tariffe sono da considerarsi comprensive degli oneri contributivi e non di quelli fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dall'11 marzo 2002.

Ferrara, 11 marzo 2002

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

ALLEGATO

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 342, PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DALL'11 MARZO 2002 AL 31 DICEMBRE 2002.

Art. 1.

Operazioni di carico e scarico

Merci in sacco:

concimi - sementi, cruscami in genere;
calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi;
riso o risone ai magazzini;
zucchero;
polpe secche, energetici;
farine presso panifici;
farine in genere;
farine presso mulini da scivolo a veicolo;
granone;
calce, gesso e cemento;
sale;
patate o cipolle;
polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;
spostamenti nell'ambito del magazzino;
pesatura;
vuotatura;
insaccatura e legatura;
pesatura, vuotatura e accatastamento.

Fusti e damigiane:

fusti, damigiane, fiaschi in genere;
fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli.

Merce ortofrutticola:

accatastabili da kg 7 e oltre;
padelle;
fragole;
frutta in casse;
frutta in casse con vuotatura;
patate o cipolle in casse;
patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a kg 10;
cocomeri o meloni;
uova in casse o accatastabili;
frutta in casse da magazzino a frigo;
frutta da veicolo a frigo.

Combustibili solidi e liquidi:

carbone minerale alla rinfusa;
carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;
carbone in mattonelle;
fusti di albero in catasta;
ceppi di albero;
legna da stufa o ciocchette;
legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;
canestri kerosene da kg 20.

Merci varie:

paglia o foraggi pressati;
stracci di carta da macero;
marmi maneggiabili fino a q.li 1;
marmi maneggiabili oltre q.li 1;
travi in ferro;
rottami in ferro;
rete metallica o filo spinato;
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;
macchinario in genere o bobine a mezzo grue;
macchinario in genere con sovraccarico;
macchine operatrici agricole;
sale alla rinfusa;
granone alla rinfusa;
riso o risone alla rinfusa entrata;

riso o risone alla rinfusa uscita;

orzo alla rinfusa;

mangimi o sementi in confezione a kg 10;

rotoli di polietilene;

tela in balle;

legname (tavolazze, morellame, travi, filagne);

manufatti in cemento;

prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a kg 20;

insetticidi e detersivi in scatole fino a kg 20;

ghiaccio con stivaggio;

acque minerali, vini bibite in casse;

tabacco in scatole;

sacchi vuoti per ogni collo;

casse vuote;

tabacco in casse;

sale in scatola.

Operazioni varie:

a) in caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt e fino a 30 mt le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt 30 la maggiorazione è da concordarsi;

b) lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt 1,80; da mt 1,81 a mt 3 € 0,10/q.le 201, da mt 3 a mt 6 maggiorazione di € 0,16;

c) per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa € 0,04 l'uno;

d) per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

Art. 2.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di €/h. 12,61. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

Art. 3.

Maggiorazioni

1. 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono.

2. 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22.

3. 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6.

4. 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

Art. 5.

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

Art. 6.

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffe a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo di € 16,08 l'ora comprensiva di oneri. A questo riguardo tra la committenza e l'Organismo si potrà concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro e di occupazione. Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di € 19,29 complessiva di oneri.

Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

Art. 8.

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

Art. 9.

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

Art. 10.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976, e successive modifiche.

Art. 11.

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

Art. 12.

Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonché a corrispondere la tariffa di attesa, art. 2 del presente tariffario, per le ore non prestate fino al limite suddetto.

Art. 13.

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico € 14,93 per l'intero anno 2002.

N.B. — Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi. Pertanto, la retribuzione del facchino sarà ricavata detraendo dalla tariffa un valore pari al 5% per costi di gestione e la quota a copertura degli oneri sociali.

FUSTI E DAMIGIANE	Super. Kg. 51		da Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere...€./q.le	0,73	0,51	0,97	0,67	1,09	0,75	1,20	0,08
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli ....€. /q.le	0,91	0,68	1,21	0,89	1,35	1,00	1,48	0,11

MERCE ORTOFRUTTICOLA carico o scarico	CON STIVAGGIO	SENZA STIVAGGIO
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre..............€	1,01	0,77
2) padelle.............................. "	1,41	1,17
3) fragole.............................. "	2,45	2,21
4) frutta in casse...................... "	1,02	0,79
5) frutta in casse con vuotatura .... "	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse............. "	0,88	0,64
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg .... "	1,50	1,26
8) cocomeri o meloni..................... "	1,32	1,08
9) uva in casse o accatastabili.......... "	0,86	0,63
10) frutta in casse da magazzino a frigo.. "	0,96	0,72
11) frutta da veicolo a frigo............ "	1,16	0,93

MERCI IN SACCO **carico o scarico**		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / q.le	0,65	0,41	0,85	0,54	0,96	0,61	1,05	0,69
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi	"	0,73	0,49	0,96	0,65	1,07	0,72	1,18	0,80
3) riso o risone ai magazzini	"	0,82	0,59	1,09	0,78	1,22	0,87	1,32	0,96
4) zucchero	"	0,68	0,45	0,90	0,59	1,01	0,67	1,12	0,73
5) polpe secche, energetici	"	1,06	0,83	1,40	1,09	1,57	1,22	1,73	1,35
6) farine presso panifici	"	0,98	0,75	1,31	1,00	1,47	1,12	1,62	1,24
7) farine in genere	"	0,69	0,46	0,92	0,61	1,02	0,68	1,13	0,75
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo	"	0,30	0,00	0,39	0,00	0,44	0,00	0,48	0,00
9) granone	"	0,94	0,71	1,24	0,94	1,39	1,05	1,53	1,15
10) calce, gesso e cemento	"	0,60	0,36	0,79	0,48	0,88	0,54	0,97	0,59
11) sale	"	0,68	0,45	0,90	0,59	1,01	0,67	1,12	0,73
12) patate o cipolle	"	0,73	0,49	0,96	0,65	1,08	0,73	1,18	0,80
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	2,38	2,15	3,14	2,83	3,52	3,17	3,86	3,48
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	0,63	0,39	0,83	0,52	0,92	0,58	1,02	0,64
15) pesatura	"	0,40	0,17	0,53	0,23	0,60	0,25	0,66	0,28
16) vuotatura	"	0,56	0,33	0,74	0,43	0,83	0,49	0,92	0,53
17) insaccatura e legatura	"	0,46	0,23	0,61	0,31	0,69	0,34	0,76	0,38
18) insaccatura pesatura, legatura e carico	"	1,23	0,99	1,62	1,31	1,81	1,46	1,99	1,61
19) pesatura vuotatura e accatastamento	"	1,09	0,86	1,44	1,13	1,61	1,26	1,77	1,39

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI
carico o scarico

		con stiv.	senza stiv.
1) carbone minerale alla rinfusa	€./q.le	0,71	0,00
2) carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	1,07	0,84
3) carbone in mattonella	"	0,96	0,72
4) fusti di albero in catasta	"	1,03	0,00
5) ceppi di albero	"	1,95	1,15
6) legna da stufe o ciocchette	"	1,31	0,00
7) legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	2,11	1,87
8) canestri Kerosene da Kg. 20	"	0,86	0,63

MERCI VARIE
carico o scarico

		con stiv.	senza stiv.
1) paglia o foraggi pressati	€./q.le	1,35	1,11
2) stracci o carta da macero	"	1,26	1,03
3) marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	1,09	0,85
4) marmi maneggiabili oltre i q.li 1.................	"	1,51	1,28
5) travi in ferro	"	1,02	0,79
6) rottami in ferro alla rinfusa	"	0,71	0,00
7) rete metallica o filo spinato	"	1,01	0,77
8) ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature	"	0,84	0,60
9) macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	1,02	0,79
10) macchinario in genere con sovraccarico	"	1,30	1,06
11) macchine operatrici agricole	"	1,22	0,98
12) sale alla rinfusa	"	1,11	0,00
13) granone alla rinfusa	"	0,51	0,00
14) riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	0,57	0,00
15) riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	0,65	0,00
16) orzo alla rinfusa	"	0,61	0,00
17) mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10..	"	1,75	1,52
18) rotoli in polietilene	"	1,95	1,71
19) tela in balle	"	1,29	1,05
20) legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	0,84	0,60
21) manufatti in cemento	"	1,03	0,80

22) prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa..................	€./q.le	0,87	0,64
23) insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10..	"	1,46	1,22
24) ghiaccio con stivaggio..................	"	1,07	0,00
25) acque minerali, vini, bibite in casse..	"	0,94	0,72
26) tabacco in scatola..........................	"	0,57	0,35
27) per ogni collo di sacchi vuoti..........	"	0,61	0,38
28) casse vuote....................................	"	0,57	0,35
29) tabacco in casse..........................	"	0,68	0,45
30) sale in scatola	"	0,54	0,31

02A04108

DECRETO 15 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Finanziaria Assinvest a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale ispettivo del 21 dicembre 1998, nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Finanziaria Assinvest a r.l.» con sede in Bologna;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Finanziaria Assinvest a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Aldo della Rovere, in data 27 luglio 1983, repertorio n. 9143/1516, registro società n. 37110, tribunale di Bologna, Busc 3609/201753.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 marzo 2002

Il direttore provinciale: CASALE

02A03804

DECRETO 19 marzo 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale e della previdenza sociale di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale e della previdenza sociale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1 settembre 2000, con il quale il sig. Donato Russo è stato nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 15 marzo 2002, della Confederazione italiana dirigenti di azienda con la quale comunica l'avvenuto decesso in data 28 febbraio 2002 del sig. Russo Donato e ne richiede la sostituzione con la dott.ssa Elena Russo quale propria rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Elena Russo, nata a Cesena il 23 giugno 1965, residente a Potenza, via Angilla Vecchia, 110 è nominata componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale e della previdenza sociale di Potenza in sostituzione del sig. Russo Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Potenza, 19 marzo 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

02A03803

DECRETO 20 marzo 2002.

Scioglimento della «Società costruzioni abitazioni per mutilati ed invalidi di guerra» società cooperativa a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che alla medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edile sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18;

«Società costruzioni abitazioni per mutilati ed invalidi di guerra» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Isernia, via Erennio Ponzio n. 74, costituita con atto a rogito del notaio Lombardi Domenico in data 17 gennaio 1953, repertorio n. 1660, registro società n. 95, tribunale Isernia - B.U.S.C. n. 4/40398.

Isernia, 20 marzo 2002

Il dirigente provinciale: D'AMICO

02A03805

DECRETO 25 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Tiberina a r.l.», in Umbertide.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 ed il decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa edilizia «Domus Tiberina a r.l.», con sede in Umbertide, costituita per rogito notarile Marco Donati Guerrieri in data 21 gennaio 1973, repertorio n. 107550, registro società n. 4653, tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2855/edilizia.

Perugia, 25 marzo 2002

Il direttore: DE VECCHI

02A04164

DECRETO 18 marzo 2002.

Sostituzioni di componenti effettivi e supplenti della commissione accertamento e verifica elenchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Verona, in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Vista la legge n. 233 del 2 agosto 1990, sulla riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi;

Visto l'art. 15 della predetta legge n. 233/1990, con la quale viene disposta la costituzione di una commissione di accertamento e verifica «ai fini del controllo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 63, n. 9, e successive modifiche e

integrazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo rincipale, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 75, n. 173;

Visto il decreto n. 5/2000 del 2 novembre 2000, con il quale sono stati nominati componenti effettivo e sostituto - in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Verona - della commissione di accertamento e verifica elenchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni, rispettivamente, la dott.ssa Caterina Caruso e la dott.ssa Bruni Cristina:

Vista la nota del 20 febbraio 2002, con la quale la Direzione dell'I.N.P.S. di Verona chiede di sostituire i precitati soggetti, rispettivamente con la sig.ra Zanetti Ornella e il dott. Caruso Giuseppe;

Ritenuto di dover procedere:

Decreta:

La sig.ra Zanetti Ornella e il dott. Caruso Giuseppe sono rispettivamente nominati componenti effettivo e supplente della commissione accertamento e verifica elenchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Verona, in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Verona.

Il presente decreto, che ha decorrenza immediata, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 18 marzo 2002

Il direttore provinciale: CARELLI

02A03906

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest - Qualità società cooperativa a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio.

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grossi n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'8 aprile 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniforme per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 26 marzo 1999 per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela nocciola Piemonte, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocciola del Piemonte» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grossi n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 marzo 1999.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03966

DECRETO 20 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio.

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 marzo 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 12 marzo 1999 per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficacia del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavallo n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 marzo 1999.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03967

DECRETA 20 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio.

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 marzo 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 12 marzo 1999 per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficacia del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 marzo 1999.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03968

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica pro-

tetta olio extravergine di oliva «Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60901;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001 è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03903

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (BO), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03904

DECRETO 25 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extraver-

gine di oliva «Dauno» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999, per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Dauno» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Comitato promotore, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03905

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60897;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03911

DECRETO 25 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999 per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio caciocavallo silano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triemiio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03912

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 671361;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03913

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di sei francobolli ordinari per il servizio «Corriere prioritario», nei valori di € 0,62 - € 0,77 € 1,00 - € 1,24 - € 1,86 - € 4,13.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto l'art. 2, comma 1, di detto decreto che determina le tariffe del servizio di corriere prioritario secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2;

Visto l'allegato 2, al suddetto decreto che stabilisce le tariffe per gli invii di corriere prioritario secondo gli scaglioni di peso;

Riconosciuta l'opportunità di emettere sei francobolli ordinari per il servizio di corriere prioritario, di cui cinque con tariffe corrispondenti ai rispettivi scaglioni di peso e uno necessario per gli abbinamenti;

Riconosciuta altresì l'opportunità di procedere alla stampa dei suddetti francobolli ordinari per il servizio di corriere prioritario, con l'indicazione del valore espresso in euro;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di sei francobolli ordinari per il servizio di corriere prioritario.

Art. 2.

Sono emessi, nell'anno 2002, sei francobolli ordinari per il servizio di corriere prioritario, nei rispettivi valori di € 0,62 - € 0,77 - € 1,00 - € 1,24 - € 1,86 - € 4,13 con tariffe corrispondenti ai rispettivi scaglioni di peso e uno necessario per gli abbinamenti.

I francobolli sono stampati su carta bianca da 90 grammi per metro quadro, patinata neutra, non fluorescente, autoadesiva con adesivo tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 grammi per metro quadro (secco); formato carta: mm 40×24; formato stampa: mm 36×20; dentellatura: 11 realizzata tramite fustellatura.

La stampa dei francobolli è: serigrafica in colore nero per le scritte e per il grafismo circolare al centro di ciascun francobollo; tipografica a tre colori per il resto della grafica: oro, giallo e il colore del rispettivo fondino (giallo, celeste, blu, verdino, rosa e viola); flessigrafica per la sovrastampa del grafismo circolare centrale con inchiostro interferenziale trasparente-oro.

La grafica di ciascun francobollo è costituita da un fondino il cui colore varia a seconda del valore facciale e precisamente: € 0,62 giallo - € 0,77 celeste - € 1,00 blu - € 1,24 verdino - € 1,86 rosa - € 4,13 viola. Il fondino è posizionato entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P. La vignetta è completata da linee rette tratteggiate che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, e che delimitano a destra la scritta «ITALIA», in alto le leggenda «Postaprioritaria» e in basso i rispettivi valori «€ 0,62», «€ 0,77», «€ 1,00», «€ 1,24», «€ 1,86» e «€ 4,13», posti all'esterno delle linee stesse.

Alla base di ciascun francobollo è unita in appendice un'etichetta, stampata sulla stessa carta sopra descritta per i valori recante in negativo le scritte «POSTAPRIORITARIA» e «PRIORITÀ MAIL» su campitura di colore bleu; formato carta: mm 40×14; dentellatura: 11 realizzata tramite fustellatura al vivo (senza margini bianchi) ai due lati verticali ed alla base, mentre al lato superiore presenta un margine bianco di mm 2; stampa: tipografica in colore bleu.

Ciascun foglio contiene ventotto esemplari di francobolli con annesse ventotto etichette in appendice, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo e relativa etichetta dal proprio supporto. Il foglio, di carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 grammi per metro quadro, formato di mm 201×305, presenta una fascia lungo il lato destro su cui sono riportati il numero di esemplari a foglio, il rispettivo valore «€ 17,36», «€ 21,56», «€ 28,00», «€ 34,72», «€ 52,08» e «€ 115,54» e un numero progressivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04170

DECRETO 13 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori» nel valore di € 6,20.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 4 giugno 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo, appartenente alla serie ordinaria «Alti valori» nel valore di € 6,20.

Il francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 14¼×13¼; foglio: cinquanta esemplari, valore € 310,00; colori: quattro colori calco (verde, blu concentrato, viola malva, rosso carminio).

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati e recante sul lato inferiore in chiaro la scritta «Italia» sono inseriti due quadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati a sinistra il profilo di donna turrita e a destra lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, è riportato il valore sovrapposto al simbolo della nuova moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04169

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 febbraio 2002.

Ammissione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 novembre 2001 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del capitolo 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

DITTA: SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto: S392-P.

Titolo del progetto: identificazione e sviluppo di nuove molecole farmacologicamente attive nel controllo dei processi di adesione inter-cellulari coinvolti nella regolazione dell'angiogenesi, della crescita e metastatizzazione tumorale, della trombosi e dell'infiammazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 10.303,00 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 828,91;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 821,17;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 464,81;

in zona obiettivo 2: K€ 8.188,11;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 9.474,09.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 10.303,00 per ricerca industriale e K€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 6.266.630,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.088.876,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,79%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,82%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: C.R.E.S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S559-P.

Titolo del progetto: Sistema di controllo elettronico delle valvole per applicazioni automotoristiche (in breve VVA).

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 8.597.46, di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 8.468,35;

in zona obiettivo 2: K€ 129,11;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 8.597,46.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 4.355,28 per ricerca industriale e K€ 4.242,18 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 5.351.880,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.783.960,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,25%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: IPLOM S.P.A. - Milano, in solido con deutra S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S506-P.

Titolo del progetto: impianto pilota per il recupero della CO2.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 5.598,91 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 5.598,91;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 5.598,91.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 2.875,63 per ricerca industriale e K€ 2.723,28 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.457.200,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.152.400,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,84%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,75%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: FISIOPHARMA S.R.L. - SALERNO (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S498-P.

Titolo del progetto: sviluppo di un nuovo sistema di purificazione del principio attivo spectinomicina HCL.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 2.748,58 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 2.748,58;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 0,00;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili € 2.748,58.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 2.064,79 per ricerca industriale e K€ 683,79 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.841.660,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 920.830,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,78%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: PIETRO BARIOLA S.R.L. - Legnano (Milano), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S507-P.

Titolo del progetto: progetto di ricerca per centri di lavoro dedicati alla lavorazione per deformazione, asportazione truciolo e taglio termico, di lamiere di grandi dimensioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 1.497,73 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 1.342,79;

in zona obiettivo 2: K€ 154,94;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 1.497,73.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 457,58 per ricerca industriale e K€ 1.040,14 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto l, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 753.800,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 251.266,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 47,12%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 50,33%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: STMICROELETTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano), (classificata grande impresa).

Progetto: S539-P.

Titolo del progetto: realizzazione di dimostratori di dispositivi di potenza con isolamento galvanico integrato.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 5.837.512,33 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: € 5.837.512,33;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.837.512,33.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 4.941.976.07 per ricerca industriale e € 895.536,26 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 4.456.340,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.485.446,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,16%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,35%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 9 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesinio giorno a partire dal 10 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ESSE CI S.R.L. SOCIETÀ COSTRUZIONI INDUSTRIALI - Narni (Terni), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S524-P.

Titolo del progetto: studio di sistemi di trattamento alla fiamma ottenuti mediante l'utilizzo di miscele ricche e studio e progettazione di un innovativo sistema a rullo riscaldato.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 1.197,15 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 1.197,15;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 1.197,15.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 704,96 per ricerca industriale e K€ 492,1 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 695.510,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 231.836,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,72%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,10%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 23 gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ACCOPPIATURA SIMA S.R.L. - Montemurlo (Prato), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S531-P.

Titolo del progetto: Nuove tecnologie per il processo di accoppiatura tessuti.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 1.096,44 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 1.096,44;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 1.096,44.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 968,36 per ricerca industriale e K€ 128,08 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 674.170,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 224.723,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,08%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,49%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 3 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: GRAFICHE DIEMME S.N.C. - Ospedalicchio di Bastia Umbra (Perugia), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S571-P.

Titolo del progetto: ricerca di nuove tecnologie per la stampa a colori su materiali ad alto spessore (microonda) con arricchimento del prodotto finito.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 3.038,83 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 82 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 0,00;

in zona obiettivo 2: K€ 3.038,83;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 3.038,83.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 2.111,79 per ricerca industriale e K€ 927,04 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.202.550,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 734.183,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,37%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,48%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: EDISON TERMOELETTRICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S573-P.

Titolo del progetto: nuovi nastri superconduttori di alta temperatura critica per deposizione elettrochimica in continuo.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 4.630,55 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 209,17;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 4.421,38;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 4.421,38.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 4.040,24 per ricerca industriale e K€ 590,31 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.163.280,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quote annuale: € 1.054.426,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,65%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,31%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 19 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: PORCELLANE TECNICHE MERIDIONALI S.P.A. - Torre del Greco (Napoli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S592-P.

Titolo del progetto: studio di nuove formulazioni e realizzazione di dispositivi in materiali ceramici a coefficiente di temperatura positivo (PTC).

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 935,30 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 935,30;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 0,00;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 935,30.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 661,58 per ricerca industriale e K€ 273,72 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 631.210,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 315.605,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,68%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,49%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: LASERJET S.R.L. - Poiana Maggiore (Vicenza), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S623-P.

Titolo del progetto: semovente per la manutenzione del verde stradale e forestale.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 1.239,50 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 0,00;

in zona obiettivo 2: K€ 0,00;

in zona Phasing Out: K€ 1.239,50.

Entità delle spese ammissibili: K€ 1.239,50.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 214,85 per ricerca industriale e K€ 1.024,65 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 485.750,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 242.875,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 39,33%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 39,19%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 30 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: LAVANDERIA TINTORIA FERRUCCI S.R.L. - Riglione (Pisa), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S632-P.

Titolo del progetto: ricerca di nuovi processi di tintura su capo atti a realizzare prodotti innovativi.

Entità delle spese nel progetto approvato: K€ 247,90 di cui:

in zona non eleggibile: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a)*: K€ 0,00;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c)*: K€ 0,00;

in zona obiettivo 2: K€ 247,90;

in zona Phasing Out: K€ 0,00.

Entità delle spese ammissibili: K€ 247,90.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: K€ 105,36 per ricerca industriale e K€ 142,54 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 114.190,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 57.095,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,63%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,06%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: diciannove mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 30.094.170,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002, resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A04111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 marzo 2002.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 30 del proprio regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato il 16 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera 27 novembre 2001 pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il provvedimento 19 gennaio 2001 del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, confermato successivamente dal direttore del Dipartimento delle politiche fiscali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2001 con il quale vengono individuate e assegnate al Consiglio di Presidenza le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali;

Delibera

di approvare il seguente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Il regolamento individua gli uffici nei quali si articola l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, i loro compiti, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.

Art. 2.

Compiti

L'ufficio di segreteria con compiti strumentali e di assistenza svolge le proprie attività in modo da assicurare la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, avvalendosi anche di tecnologie informatiche.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per Consiglio si intende il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

per presidente si intende il presidente del Consiglio di Presidenza;

per segreteria si intende ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza;

per segretario generale si intende il Direttore dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza.

CAPO SECONDO

SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 4.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal Consiglio tra i dirigenti in servizio presso il Consiglio;

2. Il segretario generale:

a) assiste il Consiglio, il presidente ed il comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, i rapporti con gli uffici del Dipartimento delle politiche fiscali, nonché con i dirigenti delle segreterie delle commissioni tributarie regionali e provinciali, conseguenti alle delibere consiliari;

c) propone al comitato di presidenza l'adozione di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio;

d) assiste alle riunioni del Consiglio e del comitato di presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla segreteria tecnica;

e) coordina l'attività dei dirigenti secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza;

f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovrintende al personale addetto al Consiglio secondo le direttive del comitato di presidenza e/o del consigliere che coordina l'ufficio;

g) adempie agli specifici compiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

h) adotta i provvedimenti relativi alle assenze del personale dal servizio a qualsiasi titolo, secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza. Provvede all'istruttoria relativa ai provvedimenti di riconoscimento di infermità da cause di servizio, concessione di equo indennizzo, rimborso di spese e di cure, sulla base delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 771 del 25 giugno 1998. Provvede, inoltre, alla stipula dei contratti part-time, previo rilascio dell'autorizzazione del comitato di presidenza e rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio di amministrazione e risorse. Cura, infine, la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ufficio di segreteria e l'adozione di ogni altro provvedimento relativo alla gestione dei rapporti di lavoro;

i) adempie ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal Consiglio, dal comitato di presidenza o dal presidente;

j) informa, immediatamente, il comitato di presidenza di eventuali disservizi.

3. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera *d)* del comma che precede di apposita segreteria amministrativa ed è coadiuvato da un dirigente designato dal Consiglio che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. I due dirigenti amministrativi, previsti nella pianta organica, svolgono le proprie funzioni sulla base delle direttive generali fissate dal Consiglio o dal comitato di presidenza e di quelle specifiche impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comitato di presidenza o dal segretario generale.

2. Il Consiglio designa il dirigente preposto al servizio di ragioneria che cura l'adempimento dei compiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

3. I dirigenti, compreso il dirigente preposto al servizio di ragioneria coadiuvano il segretario generale nell'adempimento dei compiti di quest'ultimo. Essi sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Consiglio, dal comitato di presidenza e dal segretario generale.

4. I dirigenti danno immediata notizia di eventuali disservizi riscontrati in uno o più uffici al consigliere che coordina l'ufficio ed al segretario generale.

CAPO TERZO

UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 6.

Ripartizione della segreteria in uffici

1. L'organizzazione della segreteria, al fine di prestare la collaborazione con i consiglieri coordinatori per la predisposizione delle proposte di delibera, è così determinata:

a) Segreteria generale distinta in segreteria amministrativa e segreteria tecnica.

La segreteria amministrativa assiste il segretario generale nell'espletamento dei suoi compiti.

La segreteria tecnica redige i verbali delle sedute del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio; effettua il controllo del testo definitivo di ciascuna delibera approvata, tenendo conto delle correzioni apportate e degli emendamenti approvati; cura la redazione degli ordini del giorno del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio; provvede alla conservazione dei registri e dei verbali del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio, nonché delle delibere agli stessi allegate; svolge compiti di segreteria del Presidente.

b) Ufficio Status dei giudici tributari.

Tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiunti limiti di età, decesso.

Aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni (la vacanza si determina: *a)* alla data della cessazione dall'incarico, per decesso, per raggiunti limiti di età, alla data di sospensione delle funzioni di cui all'art. 8, lettera *a)* e *b)* decreto legislativo n. 545/1992; *b)* alla data della delibera di presa d'atto delle dimissioni; *c)* alla data del decreto del Ministro delle finanze di decadenza per una delle ipotesi previste dall'art. 12, decreto legislativo n. 545/1992).

Comunicazione settimanale all'ufficio concorsi dell'elenco delle vacanze come sopra individuate.

Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei singoli ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie

Vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

c) Ufficio studi e documentazione.

Redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità.

Studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Cura delle pubblicazioni del Consiglio.

Cura della biblioteca del Consiglio.

Cura della rassegna stampa.

d) Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche, formazione e aggiornamento professionale.

Automazione dei servizi.

Organizzazione e cura dei corsi di formazione dei giudici tributari.

Collegamento e coordinamento dei corsi sul piano nazionale; rilevazioni statistiche.

e) Ufficio concorsi.

Predisposizione bando di concorso per la copertura dei posti vacanti.

Catalogazione delle domande e compilazione di una bozza della scheda di valutazione con l'attribuzione dei punteggi delle tabelle E ed F.

Relazione al consigliere cui risulta assegnata la regione del posto pubblicato.

Formulazione della proposta per il Consiglio. Dopo l'approvazione della proposta da parte del Consiglio, formazione del testo definitivo della delibera e predisposizione della pubblicazione e della comunicazione prevista.

Predisposizione della presa d'atto del decreto del Presidente della Repubblica di nomina e/o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di esclusione dei concorrenti per mancanza di requisiti.

f) Ufficio incompatibilità.

Verifica delle dichiarazioni pervenute ed individuazione dei giudici tributari che eventualmente non hanno reso la dichiarazione.

Accertamento dell'avvenuta apertura del procedimento di decadenza o dell'adozione del provvedimento di decadenza per tutti i giudici tributari che versano nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8, lettera *c)* decreto legislativo n. 545/1992.

Tenuta del registro dei provvedimenti di apertura del procedimento con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o archiviazione adottati.

Tenuta del registro delle convocazioni.

Esame preliminare delle dichiarazioni e relazione al consigliere cui risulta assegnata la commissione di appartenenza del giudice tributario.

Predisposizione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Dopo la seduta del Consiglio, formazione definitiva del testo della delibera e predisposizione delle comunicazioni da effettuare.

Formulazione della proposta di presa d'atto del decreto di decadenza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Comunicazione all'ufficio concorsi del posto vacante nei termini indicati alla voce «Ufficio concorsi».

g) Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12, lettera *b)*.

Tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati.

Tenuta del registro delle iniziative disciplinari.

Tenuta del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'art. 12, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, decreto legislativo n. 545/1992.

Tenuta del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

Accertamenti preliminari previsti dall'art. 16, comma II decreto legislativo n. 545/1992, sotto la responsabilità e direzione del componente incaricato.

Predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento.

Predisposizione delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari in base alle indicazioni del componente responsabile dell'ufficio.

Confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari.

Formazione del testo della decisione disciplinare.

Provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni.

Vigilanza sul funzionamento delle commissioni tributarie.

Ispezioni.

Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio.

Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio e/o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione.

Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva).

h) Ufficio contenzioso.

Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le delibere del Consiglio (ivi compresi quelli pendenti proposti avverso il decreto ministeriale 16 febbraio 1996).

Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le delibere del Consiglio e/o il decreto del Presidente della Repubblica di nomina e/o il decreto del Ministro delle finanze di decadenza.

Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva).

Predisposizione delle proposte di delibera nell'esercizio del potere di autotutela.

Esame dei ricorsi, delle ordinanze di sospensiva e delle decisioni dei giudici amministrativi, formulando al Consiglio la proposta in ordine alle impugnazioni o all'invito a resistere in giudizio.

Rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con le avvocature distrettuali per conoscere lo stato degli atti.

Massimazione sentenze TAR e Consiglio di Stato.

i) Ufficio amministrazione e contabilità - Compensi dei giudici tributari - Pareri e risoluzioni in ordine al trattamento economico dei giudici tributari - Pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni.

Predisposizione delle proposte di pareri in ordine ai compensi dei giudici tributari.

Predisposizione delle proposte di risoluzioni relative all'applicazione dei decreti interministeriali concernenti i compensi dei giudici tributari.

Proposte di delibere relative a quesiti e comunque a problemi applicativi dei citati decreti sui compensi.

Predisposizione pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni.

j) Ufficio amministrazione e contabilità di cui fanno parte l'ufficio ragioneria, l'ufficio economato, l'ufficio liquidazione e l'ufficio consegnatario.

Al servizio di ragioneria sono demandati tutti quei compiti di natura contabile inerenti lo svolgimento dell'attività del Consiglio, consistenti in sintesi, in:

controllo e liquidazione di tutti i compensi spettanti ai consiglieri (compensi fissi, variabili, missioni) e delle competenze accessorie spettanti al personale in servizio presso la segreteria;

predisposizione di tutti gli elementi necessari per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni;

tenuta delle scritture sistematiche della gestione ed in particolare delle scritture relative alla competenza, alla cassa, ai residui ed alla consistenza patrimoniale;

predisposizione del rendiconto annuale;

formulazione delle richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

vigilanza sull'andamento del servizio di cassa segnalando immediatamente eventuali irregolarità o disservizi al segretario generale;

vigilanza sulla regolarità della gestione del l'economo-cassiere;

Studio delle problematiche che possono presentarsi nell'applicazione di qualsiasi disposizione concernente la contabilità;

Adempimenti inerenti le procedure contrattuali volte all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attività del Consiglio.

l) Archivio.

Gestione protocollo (automatizzato e cartaceo).

Apertura della corrispondenza.

Corrispondenza in arrivo e partenza relativa all'attività del Consiglio e degli uffici.

Trasmissione e ricezione fax.

Tenuta dei fascicoli del personale dell'ufficio di segreteria.

2. A ciascun ufficio il comitato di presidenza assegna personale appartenente alle aree B e C, chiamato a prestare la propria collaborazione nell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita.

Art. 7.

Consiglieri coordinatori degli uffici

1. Il Consiglio, per ciascuno degli uffici indicati alle lettere da *b)* a *j)* nell'articolo precedente, designa, quale coordinatore un consigliere ed un altro quale vice che lo sostituisce in caso di assenza o per problemi urgenti.

2. Il coordinatore dell'ufficio fissa gli obiettivi e sovrintende all'attività dell'ufficio.

3. Il coordinatore dell'ufficio propone al comitato di presidenza l'eventuale assegnazione di personale e/o la sua sostituzione.

Art. 8.

Funzionari preposti agli uffici

1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da *b)* ad *l)* è preposto un funzionario di area C3 o, in mancanza, di area C2. La designazione è effettuata dal comitato di presidenza su proposta del segretario generale.

2. Essi svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite dal consigliere coordinatore dell'ufficio e sono responsabili della continuità del servizio e della disciplina del personale. Verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale, proponendo al consigliere coordinatore dell'ufficio i provvedimenti conseguenziali in caso di insufficiente rendimento; comunicano, senza ritardo,

al consigliere coordinatore dell'ufficio ed al segretario generale eventuali comportamenti suscettibili di valutazione disciplinare.

CAPO QUARTO

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9.

Orario di servizio

1. Fermi restando i principi di flessibilità circa l'orario di lavoro e le diverse tipologie di espletamento previste dal CCNL, al personale in servizio può essere richiesto, in caso di necessità, di assicurare la presenza oltre l'orario stabilito e/o con variazione dei giorni di rientro pomeridiano anche in forza di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Esigenze di servizio che dovessero comportare attività lavorativa nel giorno di sabato saranno comunicate dal coordinatore dell'ufficio interessato al comitato di presidenza ed al segretario generale. Quest'ultimo assicurerà la presenza di almeno un'unità della segreteria amministrativa.

3. Il personale addetto alla segreteria amministrativa ed alla segreteria tecnica, è escluso dal regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi, ove sia prevista la presenza del presidente o di consiglieri.

4. In ragione di esigenze di servizio, il comitato di presidenza, anche su proposta del segretario generale può disporre l'effettuazione di turnazione di lavoro.

5. Il lavoro straordinario e la reperibilità nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, sono disciplinati dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 10.

Rapporti informativi

1. I giudizi di valutazione dell'attività prestata dal personale dell'ufficio di segreteria sono formulati dal segretario generale, sentito il consigliere coordinatore, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge sul pubblico impiego e le norme dei contratti collettivi del comparto Ministeri, tenendo conto delle proposte di valutazione formulate dai funzionari preposti ai singoli uffici.

2. Il giudizio di valutazione dell'attività dei dirigenti è formulato dal presidente del Consiglio su proposta del segretario generale.

3. Il presidente formula i giudizi di valutazione sull'attività svolta dal segretario generale.

Art. 11.

Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per i dirigenti, il comitato di presidenza è l'ufficio competente ai sensi dell'art. 55, decreto legislativo n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'ufficio di segreteria.

2. Il segretario generale che curerà l'immediata segnalazione al comitato di presidenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, salvo che trattasi di comportamenti sanzionabili con rimprovero verbale o con la censura, sanzioni che saranno applicate direttamente dal segretario generale.

CAPO QUINTO

NORME FINALI

Art. 12.

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme sul pubblico impiego, quelle dei contratti collettivi comparto Ministeri, nonché l'art. 30 del regolamento interno e l'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità e successive modifiche.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 marzo 2002

Il presidente: CALIENDO

02A04173

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;

Visto il decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di Ateneo il quale dispone che la revisione dello statuto stesso è proposta dal consiglio dell'Università o dal senato accademico ed è deliberata dai due organismi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 1, dello statuto di Ateneo, concernente le disposizioni transitorie applicabili alla prima fase di attuazione dello statuto stesso;

Vista la delibera del consiglio dell'Università n. 11, del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto «Approvazione delle modifiche allo statuto di Ateneo (art. 9, comma 2; art. 12, comma 2, lettera *g)*; art. 37, comma 2)»;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 924, in data 22 marzo 2002, da cui risulta che le modifiche sopra richiamate sono esenti da rilievi;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione delle modifiche suddette;

Decreta:

1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo:

a) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento didattico di Ateneo, gli altri regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione.»;

b) all'art. 12, comma 2, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«nomina, con decreto del presidente, il rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal senato accademico, e composta da professori di prima fascia dell'Università e da almeno uno scelto al di fuori dell'Università della Valle d'Aosta tra personalità di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale;»;

c) all'art. 37, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«I professori di ruolo sono nominati dal consiglio dell'Università, su proposta dei consigli di dipartimento e approvazione da parte del senato accademico. Il relativo provvedimento esecutivo è disposto con apposito decreto del rettore. Nel caso il consiglio dell'Università ritenga di non procedere alla nomina, si dà luogo alla stessa solo se il senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il consiglio di dipartimento procede a nuova proposta».

2. Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 4 aprile 2002

Il rettore: CARLUCCIO

02A04163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria, in Città del Capo (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria, in Città del Capo (Sud Africa), è modificata come segue: la provincia del Western Cape, la provincia del Northern Cape, la provincia dell'Eastern Cape, l'isola di Sant'Elena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A04116

MINISTERO DELL'INTERNO

Attribuzione del numero ONU ad alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22083-XV.J(597) del 18 marzo 2002, ai detonatori non elettrici del tipo «Dynashoc», riconosciuti e classificati con decreto ministeriale n. 559/C.23092-XV.J(597) del 12 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - parte prima, n. 174 del 27 luglio 1995, è assegnato il numero ONU 0500, 1.4S, quando sono rispettate le condizioni di imballaggio di seguito elencate:

imballaggio interno: scatola di cartone ondulato contenente al massimo 20 detonatori;

imballaggio esterno: cassa in cartone ondulato contenente al massimo 4 imballaggi interni;

fra imballaggio esterno e imballaggi interni devono essere posti fogli di HDF (a norma 622-5) dello spessore di 5 mm; fra gli imballaggi interni debbono essere posti 2 pannelli di HDF da 5 mm ciascuno.

02A03853

Estinzione della parrocchia S. Giorgio di Vizzano, in Sasso Marconi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2002, viene estinta la parrocchia S. Giorgio di Vizzano, con sede in Sasso Marconi (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito l'ufficio territoriale del Governo di Bologna.

02A03851

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B. 18804-XV.J(3164) del 13 febbraio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Pioggia Campanile Nasti», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, via Vallone dei Gerolomini n. 11, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A03854

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero S. Nicolò, in Soleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero S. Nicolò, con sede in Soleto (Lecce).

02A03855

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8803
Yen giapponese	115,73
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,61260
Corona svedese	9,1453
Franco svizzero	1,4695
Corona islandese	85,76
Corona norvegese	7,6330
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57571
Corona ceca	30,103
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,85
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5574
Lira maltese	0,3999
Zloty polacco	3,5746
Leu romeno	29122
Tallero sloveno	224,1253
Corona slovacca	41,505
Lira turca	1141000
Dollaro australiano	1,6582
Dollaro canadese	1,3974
Dollaro di Hong Kong	6,8661
Dollaro neozelandese	2,0066
Dollaro di Singapore	1,6158
Won sudcoreano	1162,00
Rand sudafricano	9,8428

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A4443

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante»

Estratto decreto n. 49 del 21 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA REIDRATANTE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «III soluzione per infusione endovenosa» flacone in polipropilene 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano n. 12, c.a.p. 24100, Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «III soluzione per infusione endovenosa» flacone in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 030712184\G (in base 10) 0X98CS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)».

Validità prodotto integro: 24 mesi;

Produttore: S.A.L.F. S.p.a., via G. Mazzini n. 9, Cenate Sotto (Bergamo), 24069.

Composizione: relativamente a 1000 ml:

principi attivi: calcio cloruro 0,35 g, sodio cloruro 5 g, potassio cloruro 0,75 g, magnesio cloruro 0,31 g, sodio acetato 6,4 g, sodio citrato 0,75 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.a 1000 ml, acido cloridrico q.b. a pH 6.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 030712018 - «I soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030712020 - «I soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030712032 - «II soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030712044 - «II soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030712057 - «III soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030712069 - «III soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030712071 - «I soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030712083 - «I soluzione per infusione endovenosa» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030712095 - «II soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030712107 - «II soluzione per infusione endovenosa» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030712119 - «III soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030712121 - «III soluzione per infusione endovenosa» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030712133 - «I soluzione per infusione endovenosa» sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030712145 - «II soluzione per infusione endovenosa» sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030712158 - «III soluzione per infusione endovenosa» sacca 250 ml;

A.I.C. n. 030712160 - «III soluzione per infusione endovenosa» sacca 500 ml;

A.I.C. n. 030712172 - «II soluzione per infusione endovenosa» sacca 1000 ml;

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aracytin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 812 del 12 dicembre 2001

Medicinale: ARACYTIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs Rijksweg 12, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la variazione della specifica relativa al solvente residuo alcool isopropilico (da NMT 0.1 ppm a NMT 0.5 ppm), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022391015- 1 flac. liof. IV SC 100 mg + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 022391027- 1 flac. liof. IV SC 500 mg + 1 fiala 10 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022391015 - «100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» flacone polvere + fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022391027 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» flacone polvere + fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selenzoo»

Provvedimento n. 36 del 18 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: SELENZOO - soluzione acquosa per uso iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml e da 250 ml - A.I.C. n. 102943.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzata per la specialità in questione la modifica degli stampati relativamente al regime di dispensazione da ricetta medico-veterinaria non ripetibile a ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganaben Premix».

Provvedimento n. 37 del 21 marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini: GANABEN PREMIX (gentamicina) nelle confezioni sacco da 5 kg e da 10 kg - A.I.C. n. 102965.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi per suini sopraindicata l'immissione in commercio della seguente confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102965047.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni di specialità medicinali per uso veterinario «Cobactan L».

Provvedimento n. 33 del 18 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN L (cefquinome) nelle confezioni: 3 siringhe e 3 salviette detergenti, 15 siringhe e 15 salviette detergenti, 20 siringhe e 20 salviette detergenti, 24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/001/V06.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I, modifica: modifica della forma dei contenitori (contenitori aggiuntivi).

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della forma dei contenitori relativa all'aggiunta di una ulteriore forma dei contenitori stessi (contenitori aggiuntivi).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 34 del 18 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: COBACTAN L (cefquinome) nelle confezioni: 3 siringhe e 3 salviette detergenti, 15 siringhe e 15 salviette detergenti, 20 siringhe e 20 salviette detergenti, 24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I modifica: modifica del sito produttivo del prodotto finito limitatamente alle procedure di controllo di qualità per il rilascio dei lotti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/001/V04.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del sito produttivo del prodotto finito limitatamente alle procedure di controllo qualità per il rilascio dei lotti da: Intervet Productions S.A., Igoville, Francia a: Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 35 del 18 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: COBACTAN L (cefquinome) nelle confezioni: 3 siringhe e tre 3 salviette detergenti, 15 siringhe e 15 salviette detergenti, 20 siringhe e 20 salviette detergenti, 24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I, modifica: modifica del sito produttivo del prodotto finito.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/001/V04.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del sito produttivo del prodotto finito da: lntervet Productions S.A., Igoville, Francia a: Intervet International B.V., Boxmeer, Olanda.

I lotti già prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04115-02A04114-02A04113

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Erice

Con decreto interministeriale n. 1215 datato 18 febbraio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex Deposito carburanti A.M. Zona Vasche S. Giovannello, sito nel comune di Erice (Trapani), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 19026, foglio 213, mappali 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 172 - 173 - 174 - 250 - 251 - 252 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 26736 Ramo Difesa Aeronautica.

02A03852

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario Almalaurea, in Bologna

Con decreto ministeriale 25 marzo 2002, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario Almalaurea, con sede in Bologna.

02A03850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 132/01 adottata in data 5 ottobre 2001 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale n. 9PP/80223/PSIC-L-13 del 6 marzo 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 132/01, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 5 ottobre 2001, concernente il regolamento per il riscatto dei periodi di svolgimento dell'attività libero-professionale precedenti all'istituzione dell'Ente.

02A04168

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 5 febbraio 2002 dell'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» recante: «Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002).

Nell'allegato 5-*bis* al decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'oggetto, dove è scritto: «Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi...», leggasi: «Accoglimento *parziale* della richiesta di accesso ai documenti amministrativi...».

02A04069

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651090/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 1 7 *

€ 0,77